



COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE

Regolamento Comunale di Polizia Urbana

- Norme per la civile convivenza in paese -

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28/03/2014
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 17/02/2017**

INDICE

Articolo 1 Finalità e Principi

TITOLO I - SICUREZZA URBANA E INCOLUMITÀ PUBBLICA Capo I - Disposizioni Generali

Articolo 2 Definizioni
Articolo 3 Principi Generali

Capo II - Decoro Urbano e Sicurezza Urbana

Articolo 4 Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del comune
Articolo 5 Convivenza civile e vivibilità

Articolo 6 Utilizzo del volontariato
Articolo 7 Disciplina degli orari
Articolo 8 Vendita di bevande in contenitori di vetro o lattina e di bevande alcoliche
Articolo 9 Modalità di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete, del decoro urbano e della sicurezza urbana
Articolo 10 Obblighi dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio rivolti al pubblico
Articolo 11 Salvaguardia della sicurezza, del decoro e della decenza
Articolo 12 Tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica
Articolo 13 Divieto di bivacco e accattonaggio
Articolo 14 Divieto di campeggio attendamenti e simili
Articolo 15 Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni
Articolo 16 Ingresso abusivo in strutture comunali
Articolo 17 Emissioni di fumo
Articolo 18 Detenzione e deposito di materie infiammabile
Articolo 19 Accensione di fuochi
Articolo 20 Altri divieti per la prevenzione di incendi e esplosioni
Articolo 21 Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto
Articolo 22 Installazione di tralicci, gru e altri impianti di sollevamento
Articolo 23 Apertura di botole e chiusini

Capo III – Tutela della quiete pubblica e privata e Animali

Articolo 24 Tutela della quiete
Articolo 25 Disturbo alla quiete procurato dagli animali
Articolo 26 Divieto di suoni e schiamazzi

- Articolo 27** Giocattoli pirici e altri oggetti atti a turbare l'incolumità e la quiete delle persone
Articolo 28 Conduzione e custodia di cani e altri animali

TITOLO II – TUTELA DEL SUOLO PUBBLICO/PRIVATO E AMBIENTALE

- Articolo 29** Pulizia e cura di spazi e aree pubbliche o a essi assimilati
Articolo 30 Marciapiedi
Articolo 31 Manutenzione degli edifici pubblici o privati
Articolo 32 Recinzione e manutenzione di terreni
Articolo 33 Patrimonio pubblico e privato e arredo urbano
Articolo 34 Operazioni di vuotatura e spurgo pozzi neri
Articolo 35 Aree verdi
Articolo 36 Verde privato
Articolo 37 Pulizia fossati
Articolo 38 Pulizia delle grondaie
Articolo 39 Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci
Articolo 40 Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi, esercizi commerciali e attività di produzione di beni e servizi
Articolo 41 Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse
Articolo 42 Trattamenti antiparassitari
Articolo 43 Comportamento in caso di gelate, neviccate e grandinate
Articolo 44 Oggetti mobili

TITOLO III – NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Articolo 45** Obblighi e divieti generali
Articolo 46 Servizio di raccolta dei rifiuti durante le manifestazioni pubbliche
Articolo 47 Pulizia nel mercato
Articolo 48 Limitazioni al prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati

TITOLO IV – MEDIAZIONE SOCIALE, EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E ASSISTENZA ALLE PERSONE

- Articolo 49** Mediazione sociale e educazione alla legalità
Articolo 50 Accompagnamento di persone in difficoltà e minori
Articolo 51 Trattamenti Sanitari Obbligatoriosi e Accertamenti Sanitari Obbligatoriosi

TITOLO V – ATTIVITA' LAVORATIVE

- Articolo 52** Obbligo di vendita
Articolo 53 Uso dei servizi igienici degli esercizi commerciali e di

Articolo 54	somministrazione di alimenti e bevande Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dagli esercizi di vendita o per strada
Articolo 55	Negozi e articoli per soli adulti – esposizione al pubblico di scritti, disegni, immagini o altri oggetti osceni
Articolo 56	Occupazioni per esposizione di merci
Articolo 57	Servizi igienici nei locali pubblici
Articolo 58	Mestieri girovaghi
Articolo 59	Volantinaggio e distribuzione di pubblicità a mezzo stampa

TITOLO VI – VARIE

Articolo 60	Collocazione del numero civico
Articolo 61	Raccolta fondi, raccolta firme, raccolta di materiali e offerte di beneficenza

TITOLO VII – SANZIONI E SISTEMA SANZIONATORIO

Articolo 62	Accertamento, contestazioni e definizioni delle trasgressioni
Articolo 63	Importi sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 64	Pagamento in misura ridotta
Articolo 65	Pagamento rateale della sanzione amministrativa pecuniaria
Articolo 66	Criteri per applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (ordinanza-ingiunzione)
Articolo 67	Processo verbale per l'accertamento e la contestazioni delle violazioni
Articolo 68	Interruzione del procedimento sanzionatorio
Articolo 69	Notificazioni
Articolo 70	Sanzioni amministrative accessorie e provvedimenti amministrativi
Articolo 71	Principio di specialità e concorso di norme
Articolo 72	Segnalazioni ed esposti
Articolo 73	Norma residuale
Articolo 74	Abrogazioni di norme
Articolo 75	Entrata in vigore
Articolo 76	Norma finale

Articolo 1
Finalità e principi

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana, disciplina, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme di legge, in armonia con le finalità dello Statuto dell'Ente e con le norme regolamentari riguardanti specifiche materie, i comportamenti e le attività svolte nel territorio di competenza comunale al fine di:

- a) prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, mediante l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività da situazioni di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità e di degrado sociale;
- b) tutelare la convivenza civile, la qualità della vita, la più ampia fruibilità dei beni privati, pubblici e comuni;
- c) salvaguardare la sicurezza urbana, il decoro ambientale, la quiete pubblica e la tranquillità delle persone, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
- d) educare alla convivenza e alla tolleranza mediante azioni svolte a diffondere la cultura della legalità e lo sviluppo di una convivenza civile;
- e) garantire la protezione del patrimonio pubblico, artistico e ambientale.

2. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale.

3. Quando nel testo degli articoli ricorre il termine "Regolamento", s'intende il presente "Regolamento di Polizia Urbana".

4. Quando nel testo degli articoli seguenti ricorre il termine "Comune", s'intende il "Comune di Monteforte d'Alpone".

5. Quando nel testo degli articoli seguenti ricorre il termine "Polizia Locale", s'intende il "4° Settore Polizia Locale e Amministrativa di Monteforte d'Alpone".

TITOLO I
SICUREZZA URBANA E INCOLUMITA' PUBBLICA

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 2
Definizioni

1. Il Comune garantisce l'esercizio dei diritti individuali e collettivi, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi e aperti al pubblico e il diritto di accesso ai medesimi.

2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si definiscono:

- a) **incolumità pubblica**: l'integrità fisica della popolazione;
- b) **sicurezza urbana**: bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza e la coesione sociale;
- c) **convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro**: tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune delle persone, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;
- d) **quiete pubblica e tranquillità delle persone**: la tranquillità e la serenità della vita delle persone, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
- e) **mediazione sociale**: l'attività volta a favorire l'integrazione, la convivenza civile e la bonaria risoluzione dei conflitti;
- f) **educazione alla legalità**: le azioni che il comune intraprende per affermare la cultura del rispetto delle norme di convivenza, informando i cittadini soprattutto in giovane età e prevenendo la commissione degli illeciti;
- g) **assistenza alle persone**: il sostegno delle persone malate, indigenti o comunque in situazioni di marginalità, ovvero l'attività volta al sostegno dei minori.

Articolo 3

Principi Generali

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo.

Capo II

DECORO URBANO E SICUREZZA URBANA

Articolo 4

Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del comune

1. Al di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell'uso dello stemma del Comune e del gonfalone, è vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici, servizi o settori comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.

2. La violazione di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 3**.

Articolo 5

Convivenza civile e vivibilità

1. Il Comune garantisce la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio al fine di tutelare i requisiti d'igiene e pubblico decoro che rappresentano presupposti, consentire a ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità. La Polizia Locale, nei casi di contrasto o conflitto sociale, ricerca e propone soluzioni di mediazioni tra le diverse esigenze.

2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disagio.

3. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare è vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume. E' fatto divieto altresì di tenere animali in modo da causare sporcizia, cattivi odori o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene e al pubblico decoro dei luoghi pubblici e delle private dimore.

Articolo 6

Utilizzo del volontariato

1. Anche allo scopo di favorire la sensibilità della cittadinanza sui temi della convivenza civile e del decoro urbano, il Comune può avvalersi di volontari singoli o associati iscritti ad associazioni di volontariato o di promozione sociale, con le modalità, nei casi e con i limiti del quadro normativo vigente.

Articolo 7

Disciplina degli orari

1. Per le finalità del regolamento e per armonizzare lo svolgimento delle attività con le esigenze della comunità locale il Sindaco, con propria ordinanza, può determinare gli orari di apertura dei pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali e di servizio, ivi compresi i circoli privati titolari di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande e di tutte le attività con impatto sulla quiete pubblica, prevedendo anche fasce orarie differenziate.

2. Per esigenze d'interesse e sicurezza pubblica, anche in relazione a particolari categorie merceologiche e/o per porzioni circoscritte del territorio, il Sindaco può, con propria ordinanza, ridurre gli orari delle singole attività di cui al primo comma del presente articolo e/o richiedere l'assunzione di precisi impegni di cui al comma 3.

3. Ai fini dell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 il Comune, ferme restando le

valutazioni di ordine generale, può sottoscrivere accordi ai sensi dell'articolo 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 con i titolari delle attività di cui al comma 1 che prevedono l'assunzione di precisi impegni quali ad esempio:

- a) adottare misure idonee a evitare lo stazionamento degli avventori nelle immediate adiacenze del locale, intese come spazio pubblico interessato dall'attività, con riferimento a comportamenti degli avventori che possano determinare disturbo alle persone e/o ad altre attività, e a garantire che l'afflusso della clientela all'esercizio non costituisca disturbo della quiete pubblica e alla tranquillità delle persone o ostacolo al passaggio dei pedoni, all'accesso alle abitazioni e alle attività circostanti nonché al traffico veicolare, anche avvalendosi di personale incaricato all'ordinato svolgimento delle attività d'impresa, alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti;
- b) non pubblicizzare offerte speciali sull'alcol e al contempo svolgere attività d'informazione e prevenzione sugli effetti dell'abuso di alcolici, anche mediante la distribuzione di materiali informativi e la promozione di specifiche iniziative di sensibilizzazione;
- c) assicurare la formazione del personale per il mantenimento del regolare svolgimento dell'attività d'impresa;
- d) fornire a richiesta l'elenco dei dipendenti e dei collaboratori e il nominativo del soggetto che detiene la documentazione concernente i rapporti di lavoro;
- e) favorire e segnalare la possibilità di usufruire dei servizi igienici del locale anche ai non clienti;
- f) provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con modalità in accordo con il soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- g) far effettuare dall'ARPAV, a seguito di richiesta del Comune e con spese a carico dei gestori, monitoraggi dell'inquinamento acustico nell'area immediatamente circostante l'esercizio e, subordinatamente al consenso dei conduttori, nelle civili abitazioni limitrofe.

Ulteriori o differenti impegni potranno essere definiti e assunti in ragione della necessità di contemperare l'esercizio delle attività imprenditoriale con altri interessi pubblici.

4. Fatto salvo quanto previsto da altre disposizioni speciali, è particolarmente tutelata la fascia oraria compresa tra le ore 00.00 e le ore 07.00 e ogni comportamento si deve conformare a questo principio. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare attività, eventi, spettacoli, dovranno tener conto di quanto sopra, salvo deroghe per manifestazioni di particolare rilievo cittadino.

5. Le violazioni alle ordinanze di cui ai commi 1) e 2), se non diversamente previsto dalle norme di settore, comportano una sanzione amministrativa di **FASCIA 3**.

6. La violazione degli impianti assunti con l'accordo di cui al comma 3) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di **FASCIA 3**. La reiterazione della violazione di cui al periodo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 4**.

7. A prescindere dall'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, è fatta salva la facoltà del Sindaco di intervenire con gli strumenti previsti dall'articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in caso di reiterate violazioni o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza urbana così come definita dalla normativa vigente.

Articolo 8

Vendita di bevande in contenitori di vetro o lattina e di bevande alcoliche

1. Al fine di garantire la sicurezza urbana, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo, il Sindaco con propria ordinanza, per casi particolari, nelle ore notturne e per aree circoscritte, può vietare anche parzialmente, o sottostare a specifiche condizioni, la vendita di bevande alcoliche qualora essa sia espressamente collegata a fenomeni di turbativa della quiete pubblica e della sicurezza urbana.

2. Il Sindaco può consentire la deroga alle misure di cui al comma precedente subordinatamente alla sottoscrizione con i titolari delle attività di accordi con il Comune, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede l'assunzione di precisi impegni a tutela della sicurezza urbana, dell'incolumità pubblica e dell'igiene del suolo.

3. Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 3**.

4. La violazione degli impegni assunti con l'accordo di cui al comma 3) comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 4**.

5. Nel caso di reiterate violazioni di cui ai commi precedenti o quando le violazioni comportino una compromissione della sicurezza urbana, si applica la sanzione amministrativa di **FASCIA 4**. E' stata salva la facoltà del Sindaco di intervenire con gli strumenti previsti dall'articolo 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno effettivo a persone, animali o cose, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 4**.

A prescindere dall'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, è fatta salva la facoltà del Sindaco di intervenire con gli strumenti previsti dall'articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in caso di reiterate violazioni o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza urbana così come definita dalla normativa vigente.

Al fine di garantire la sicurezza urbana, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo, il Sindaco con propria ordinanza, per casi particolari, nelle ore notturne e per aree circoscritte, può vietare anche parzialmente, o sottostare a specifiche condizioni, la vendita di bevande alcoliche qualora essa sia espressamente collegata a fenomeni di turbativa della quiete pubblica e della sicurezza urbana.

Articolo 9

Modalità di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete, del decoro urbano e della sicurezza urbana

1. Il Comune, in accordo con le associazioni di categoria degli operatori economici, promuove un sistema integrato di azioni tese a conseguire tramite la prevenzione dei fenomeni di illegalità, inciviltà e degrado, un'ordinata convivenza civile nel paese, valorizzando il ruolo dei gestori delle attività economiche, quali luoghi di ritrovo e aggregazione anche giovanile, per l'educazione alla convivenza e la conoscenza delle regole dettate per la sicurezza sulle strade e la tutela della quiete.

2. I gestori degli esercizi commerciali, di pubblico spettacolo, artigianali e di servizio, delle attività di somministrazione alimenti e bevande nonché i gestori dei circoli privati abilitati alla somministrazione e degli assimilabili luoghi di ritrovo, ai fini di un'ottimale collaborazione con il Comune, hanno l'obbligo di adottare tutte le misure idonee a contenere il fenomeno di degrado e di disturbo alla quiete; in particolare hanno l'obbligo di:

- a) sensibilizzare gli avventori affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene e al decoro degli spazi pubblici, invitando altresì gli stessi ad adottare comportamenti civili e rispettosi dei diritti delle persone;
- b) svolgere adeguata azione informativa all'interno e all'ingresso del locale circa l'entità delle sanzioni previste per chi disturba la quiete pubblica e per chi viola le norme poste a tutela dell'igiene;

3. I gestori delle attività di cui al comma precedente hanno l'obbligo di mantenere gli spazi pubblici o aperti al pubblico afferenti al colale liberi da ogni ingombro e rifiuto collegato con l'attività svolta e di collocare, durante l'orario di apertura, idonei contenitori di raccolta dei rifiuti.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 1**. In caso di retrazione delle violazioni o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza urbana, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 2**. E' fatta salva la facoltà del Sindaco di intervenire con gli strumenti previsti dall'articolo 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 2**. In caso di reiterazione delle violazioni o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza urbana, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 3**. E' fatta salva la facoltà del Sindaco di intervenire con gli strumenti previsti dall'articolo 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 10

Obblighi dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio rivolti al pubblico

1. I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico, o altro luogo di ritrovo, fermo restando gli obblighi imposti dalla normativa vigente e dal regolamento comunale sulle emissioni rumorose nonché il rispetto delle disposizioni dell'autorità in relazione a singoli eventi, hanno l'obbligo di controllare il volume delle emissioni sonore musicali e di impedire schiamazzi da parte degli avventori specie nelle ore notturne.

2. Salvo quanto previsto dal codice della strada ai soggetti di cui al comma 1 è vietato intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta capacità di deambulazione. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare o consentire attività, eventi o spettacoli, possono imporre prescrizioni a tutela delle persone con ridotta capacità di deambulazione.

3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 2**. In caso di reiterazione delle violazioni o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza urbana, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 3**. È fatta salva la facoltà del Sindaco di intervenire con gli strumenti previsti dall'articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 11

Salvaguardia della sicurezza, del decoro e della decenza

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali e, salvo che il fatto costituisca reato, a salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio del Comune è vietato:

- a) manomettere, diminuire la funzionalità o in qualsiasi modo danneggiare l'area pubblica o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi, eseguiti nel rispetto delle norme in proposito dettate;
- b) deturpare, danneggiare, imbrattare con disegni, adesivi, scritte e simili, monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati, le attrezzature, la pavimentazione e la segnaletica stradale, gli arredi o i veicoli pubblici e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità, o lasciato alla pubblica fede;
- c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) salire o arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate e altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi a essi;
- e) appoggiare o legare veicoli ovvero qualsiasi oggetto ai monumenti e relative barriere di protezione, superare le recinzioni apposte dall'Autorità, entrare anche parzialmente nelle vasche e nelle fontane o gettarvi o immergervi oggetti;
- f) collocare, appoggiare, legare i velocipedi su: barriere di protezione di monumenti, altri elementi di arredo urbano qualora rechi intralcio alla circolazione pedonale e carrabile, altri manufatti prospicienti immobili di rilevante valore architettonico, salvo nei luoghi espressamente consentiti. Salvo quanto previsto dal codice della strada è

vietato depositare veicoli, carriole e simili sotto i portici, nei sottopassaggi, a ridosso delle vetrine o degli accessi ai locali, nonché in altri luoghi dove possano arrecare intralcio;

- g) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti, nonché versarvi solidi o liquidi o sostanze comunque inquinanti;
- h) compiere in qualsiasi luogo pubblico aperto o esposto al pubblico, atti di pulizia personale fuori dei luoghi all'uopo destinati;
- i) in luoghi pubblici o aperti al pubblico sputare, orinare ovvero defecare fuori dai luoghi all'uopo destinati.

2. Tutti gli spazi del territorio comunale devono essere fruiti con modalità tali da rispettarne il valore storico e il decoro, ed è pertanto vietato:

- a) gettare o abbandonare carte, bottiglie e qualsiasi altro tipo di rifiuto solido o versare liquidi al di fuori degli appositi contenitori;
- b) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari al pubblico decoro o all'igiene, o che possano recare molestia, disagio o raccapriccio alle persone, o che possano essere causa di pericoli o inconvenienti;
- c) vendere, offrire merci o servizi con grida, ovvero con altri comportamenti molesti;
- d) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e a uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
- e) compiere atti che possano offendere la pubblica decenza tra cui esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico;
- f) collocare o affiggere manifesti fuori degli spazi destinati dal Comune, collocare affiggere o appendere lucchetti, oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni e simili, tranne nei casi espressamente autorizzati, su muri, lampioni, recinzioni, siepi, barriere di protezione di monumenti, su altri elementi di arredo urbano, manufatti pubblici o esposti al pubblico;
- g) stendere panni su suolo pubblico o all'esterno delle abitazioni in vista della pubblica via.

3. All'interno dei circuiti dei corsi mascherati organizzati in occasione della ricorrenza del carnevale, oltre che negli altri luoghi ove si svolgono manifestazioni nazionali e locali è vietato l'uso improprio di oggetti quali bastoni di gomma, martelli di gommapiuma e altri oggetti similari. E' vietato altresì l'impiego di prodotti e sostanze, compresi congegni, contenitori e sacchetti, spruzzare o a versare schiumogeni o liquidi di qualsiasi natura, atti a:

- a) imbrattare, molestare o arrecare danno alle persone e alle cose;
- b) insudiciare e deturpare il suolo e i beni esposti al pubblico.

Fa eccezione al divieto di cui al periodo precedente l'uso di coriandoli e stelle filanti anche spray.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione

amministrativa pecuniaria di **FASCIA 1**. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al periodo precedente il Comune ha facoltà di provvedere alla rimozione di quanto abusivamente collocato, ovvero di ordinarne la copertura in via d'urgenza.

5. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno effettivo a persone, animali o cose, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 4**.

Articolo 12

Tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica

1. Per la tutela dell'incolumità e della igiene pubblica è vietato:

- a) ammassare ai lati delle case, innanzi alle medesime, oltre che sui balconi o terrazzi, oggetti inutilizzati o inutilizzabili di qualsiasi natura, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali o di forza maggiore, ovvero quando ciò sia reso necessario in attuazione delle disposizioni per la raccolta di rifiuti, a condizione che questi siano rimossi nel più breve tempo possibile;
- b) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, effetti lettereci, stracci, tovaglie, o simili, quando ciò determini insudiciamento;
- c) compiere su area pubblica o di uso pubblico operazioni di lavaggio di persone, animali, cose e in particolare veicoli;
- d) scaricare su suolo pubblico acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
- e) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- f) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- g) tenere le ringhiere e le reti di cinta di aree private in cattivo stato di manutenzione o con punte o sporgenze pericolose;
- h) esporre all'aperto, per determinarne l'essiccamento o altra finalità, parti di animali putrescibili o deperibili di qualsiasi natura e provenienza.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 2**. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al periodo precedente il Comune ha facoltà di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi o delle condizioni di sicurezza, a spese del trasgressore e dell'obbligato in solido.

3. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno effettivo a persone, animali o cose, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 4**.

Articolo 13

Divieto di bivacco e accattonaggio

1. Ai fini della salvaguardia della qualità della vita, del decoro e della sicurezza urbana è vietato:

- a) occupare abusivamente spazi pubblici o a fruizione collettiva;
- b) sedersi, sdraiarsi o soggiornare sui monumenti, sulla scalinata del Palazzo

Municipale, sui sacrali delle chiese e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti;

- c) ostacolare la circolazione pedonale o intralciare in qualsiasi modo l'accesso agli edifici pubblici o privati e alle attività di vario genere ivi situate;
- d) effettuare qualsiasi forma di accattonaggio molesto o che causi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare o pedonale;
- e) raccogliere, per qualsiasi motivo, questue, elemosine, fondi o firme causando molestie o disturbo ai passanti, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni sull'occupazione del suolo pubblico;
- f) avvicinarsi ai veicoli in circolazione sulle strade pubbliche o a uso pubblico al fine di chiedere elemosina, ovvero offrire merci o servizi, quali la pulizia o il lavaggio di vetri o di altre parti del veicolo;
- g) utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 2**. Si applica inoltre la sanzione amministrativa accessoria del sequestro amministrativo finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto.

Articolo 14

Divieto di campeggio attendamenti e simili

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi e altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio, attendamento e similari, fuori dalle aree appositamente attrezzate o dai casi espressamente autorizzati.

2. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze o per situazioni di emergenza.

3. E' vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, effettuare lo scarico di dette acque fuori delle strutture appositamente dedicate.

4. La Polizia Locale è tenuta a garantire il rispetto della disposizione di cui al primo comma, con le modalità più opportune, anche richiedendo, se del caso, la collaborazione delle Forze di Polizia. Agli altri Servizi del Comune e a chiunque tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con gli organi di polizia per l'attuazione di quanto sopra disposto.

5. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, la violazione delle prescrizioni delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetta, per ciascuna violazione accertata, alla sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 4**. Ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, resta salva la facoltà di procedere al sequestro amministrativo ai fini della confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione amministrativa o che ne sono il prodotto.

6. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 2**, con l'obbligo a carico del responsabile dell'immediata ripulitura dei luoghi.

Articolo 15

Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi in materia, in particolare di pubblica sicurezza ed elettorale, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico o a questo assimilati, deve darne avviso al Sindaco.

2. Al fine di garantire il necessario coordinamento delle attività sul territorio, per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicino limiti o divieti alla circolazione, l'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno 15 giorni prima. Ove tale termine non sia rispettato, il Comune, per quanto di sua competenza, potrà imporre diversi itinerari e/o prescrizioni.

3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 2**.

Articolo 16

Ingresso abusivo in strutture comunali

1. Fatte salve le disposizioni penali, è rigorosamente vietato scavalcare le recinzioni che proteggono strutture comunali quali parchi, piscine, palazzetti, campi sportivi, etc.

2. La violazione al presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 1**.

Articolo 17

Emissioni di fumo

1. Fermo restando quanto disposto dalle norme di legge in materia d'inquinamento atmosferico e dal regolamento comunale d'igiene, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia. In particolare è vietato provocare emissioni di fumo, facendo bruciare materiali di qualsiasi tipo, compresi materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.

2. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è consentito su aree pubbliche appositamente attrezzate e sulle aree private purché non provochi immissioni di fumo che rechino danno o **grave** molestia.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 2**.

Articolo 18

Detenzione e deposito di materie infiammabili

1. Fatte salve specifiche autorizzazioni e quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e per la prevenzione degli incendi, nei locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, nei locali a uso produttivo, nei negozi e negli esercizi in genere, è vietato detenere o materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella consentita, in relazione alle caratteristiche di areazione del locale o della tipologia di esercizio.
2. E' vietata l'istallazione di bombole di gas nei vani scale, in locali seminterrati, interrati o in prossimità di aperture comunicanti con questi ultimi.
3. Tutte le bombole detenute nei luoghi individuati al comma 1, devono essere mantenute allacciate agli utilizzatori.
4. E' vietato tenere bombole di scorta e lo stoccaggio di bombole vuote.
5. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, ai sensi della norma UNI-CIG 7131/1999 è disposto che:
 - a) le bombole debbono sempre essere installate in posizione verticale;
 - b) le bombole installate all'aperto devono essere protette dalla pioggia, dal sole diretto, dalle fonti di calore, mediante l'utilizzo di:
 - un armadio fissato in adiacenza a parete esterna;
 - una nicchia accessibile dall'esterno;
 - una nicchia accessibile dall'interno di un locale.
 - c) è vietata l'installazione delle bombole in camere da letto, bagni, servizi igienici, locali con pericolo d'incendi quali autorimesse, garage, box e similari;
 - d) fermi restando i requisiti di areazione disposti dalle normative di settore, il numero massimo di bombole per uso domestico che può essere detenuto in un locale è disposto come segue:

Volume	Numero bombole e capacità massima complessiva
$\leq 10 \text{ m}^3$	Nessuna bombola
$> 10 \text{ m}^3 \text{ e } \leq 20 \text{ m}^3$	Una bombola (capacità massima di 15 kg di GPL)
$>20 \text{ m}^3 \text{ e } \leq 50 \text{ m}^3$	Due bombole (capacità massima complessiva di 20 kg GPL)
$> 50 \text{ m}^3$	Due bombole (capacità massima complessiva di 30 kg di GPL).

- e) in ogni caso, in ogni singolo luogo di cui al comma 1 è vietato detenere bombole per uso domestico contenenti singolarmente più di 40 kg di GPL, all'interno;
- f) fatte salve specifiche autorizzazioni, è vietato detenere all'esterno bombole per uso domestico per una capacità complessiva di più di 70 kg di GPL.

6. Ferme restando le specifiche norme in materia, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 4**.

7. Ferma restando la sanzione amministrativa di cui al comma precedente, ai fini della messa in sicurezza, le bombole rinvenute in violazione del presente articolo vengono affidate dagli organi accertatori all'impresa fornitrice, ovvero, nel caso in cui questa non sia rintracciabile, a impresa all'uopo incaricata con addebito delle spese a carico del responsabile della violazione.

Articolo 19

Accensioni di fuochi

1. E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale, compresi fuochi liberi, a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate, nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili, fatta salva l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti delle Autorità preposte. E', in ogni caso, obbligatoria la diretta custodia ed il controllo del fuoco acceso.

2. E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m. dai luoghi indicati dall'art. 59, comma 2, del TULPS, approvato con R.D. 773/1931, ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati, ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.

3. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

4. Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza previsti dai precedenti commi del presente articolo, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui ed il fuoco deve essere assistito dal numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.

5. Le violazioni di cui ai commi 1) e 2), ove non diversamente punite da altre leggi o regolamenti speciali, comportano la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 2**. E' fatto altresì obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

6. Le violazioni di cui ai commi 3) e 4) comportano la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 1**. E' fatto altresì obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 20

Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni

1. Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, è vietato:

- a) usare, manipolare travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò destinati e autorizzati;

- b) usare fiamme libere per lavori di impianti, in cisterne, in tubazioni in cui possono esservi tracce di prodotti infiammabili o esplosivi;
- c) far uso di fiamme od accendere fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nei boschi, nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, o nelle loro vicinanze;
- d) depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplosivi o loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
- e) porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possono esser causa di inquinamento o di incendio;
- f) impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione di incendi.

2. Le violazioni di cui al presente articolo, ove non diversamente punite da altre leggi o regolamenti speciali, comportano la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 2**. E' fatto altresì obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 21

Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
4. La violazione di cui al comma 1) comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 1**.
5. Le violazioni di cui ai commi 2) e 3), ove non diversamente punite da altre leggi o regolamenti speciali, comportano la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 2**. E' fatto altresì obbligo di cessare l'attività fino alla regolarizzazione attraverso l'uso degli strumenti e/o delle modalità previste.

Articolo 22

Installazione di tralicci, gru e altri impianti di sollevamento

1. Fermo restando l'osservanza di quanto previsto dalle norme in materia, l'installazione di tralicci, di pali di sostegno, d'intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di

sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica, in modo da evitare qualsiasi pericolo per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico, oltre che agli addetti ai lavori.

2. Tali impianti, anche se realizzati su aree private, devono essere ancorati solidamente e disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.

3. Salvo quanto previsto dalle specifiche normative in materia, i bracci delle gru, nei momenti d'inattività, devono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento e privi di carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico o sulle altrui proprietà. Altresì non possono essere effettuate manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico, salvo quanto previsto dalle specifiche normative in materia.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 2**.

5. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno effettivo a persone, animali o cose, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 4**.

Articolo 23

Apertura di botole e chiusini

1. Sul suolo pubblico o su area aperta al pubblico è vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza autorizzazione, salvo i casi di assoluta necessità e urgenza, nel rispetto di ogni misura di sicurezza e di tutte le cautele atte a impedire qualsiasi danno a persone, animali e cose, compreso il ripristino dello stato dei luoghi.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma precedente è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 2**.

3. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno effettivo a persone, animali o cose, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 4**.

Capo III

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA/PRIVATA - ANIMALI

Articolo 24

Tutela della quiete

1. Ai fini delle previsioni del presente articolo e del Regolamento in generale, per "disturbo" deve intendersi il fenomeno che in relazione all'immissione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, provoca turbamento al riposo e alle attività umane – cioè alterazione del benessere psico-fisico e del normale ritmo di vita, con conseguente pericolo per la salute – nonché turbamento dell'ambiente abitativo e/o ambiente esterno o tale da

interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi (art. 2, comma 1, della L. 26 ottobre 1995, n. 447 “ Legge quadro sull’inquinamento acustico”).

2. Relativamente ai mestieri rumorosi:

- a) Chiunque eserciti un’arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
- b) I servizi di vigilanza, su reclamo o d’ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
- c) Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici Comunale o delle locali Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale, può vietare l’esercizio dell’arte, del mestiere o dell’industria responsabile delle molestie o dell’incomodo.
- d) E’ comunque vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l’uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.

3. Nell’ambito del lavoro notturno:

- a) Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22.00 e le ore 06.00;
- b) Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell’ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici competenti, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel periodo precedente.
- c) L’autorizzazione ad esercitare attività lavorativa tra le ore 22.00 e le ore 06.00 è subordinata a preventivo parere dei Servizi Tecnici competenti ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell’inquinamento acustico.

4. Nell’ambito degli spettacoli e trattenimenti:

- a) I titolari di licenza prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l’esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l’attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all’esterno tra le ore 22.00 e le ore 08.00.

- b) Ai soggetti di cui al periodo precedente è fatto obbligo di vigilare affinché all'uscita dei locali, i frequentanti evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alle quiete pubblica e privata.
- c) Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

5. Per le macchine da giardino:

- a) L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
- b) Nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
- c) Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

6. Per le macchine agricole:

- a) L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito dalle ore 06.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali e dalle ore 07.00 alle ore 13.00 nei giorni festivi.
- b) Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

7. Nell'ambito delle abitazioni private:

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti:

- a) Il divieto di cui al precedente periodo non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 08.00, fra le ore 12.00 e le ore 14.00, e dopo le ore 19.00 nei giorni feriali e prima delle ore 10.00, fra le ore 12.00 e le ore 15.00 e dopo le ore 18.00 nei giorni festivi.
- b) Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 07.00 e dopo le ore 22.00.

3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, sale da biliardi e di giochi leciti, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

8. Nell'abito degli strumenti musicali:

- a) Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
- b) Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 15.00 e dalle ore 20.00 alle ore 09.00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

9. Nell'abito dei dispositivi acustici antifurto:

- a) Fermo restando quanto in proposito prescritto dal codice della strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tattare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti, ancorché sia intermittente.
- b) La disposizione del precedente periodo vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

10. E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 300 metri dalla perimetrazione dei centri abitati ed ai 100 metri dalle abitazioni non comprese nella predetta perimetrazione. Nell'impiego dei predetti dispositivi la bocca di sparo non potrà essere orientata verso le residenze. E' vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 20,00 alle ore 07,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 3 minuti.

11. Salvo diversa disposizione di legge, le violazioni delle disposizioni sopra indicate comportano la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 1** ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.

Articolo 25

Disturbo alla quiete procurato da animali

1. Fatto salvo quanto previsto nei regolamenti condominiali, è fatto obbligo ai proprietari o detentori di cani o altri animali, di adottare le cautele necessarie al fine di evitare disturbo alla pubblica quiete e al riposo, anche di persone singole, con particolare riguardo alla fascia oraria 22 – 07.

2. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 relativamente alla fascia oraria 22 - 07 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 1**.

Articolo 26

Divieto di suoni e schiamazzi

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nel Regolamento comunale delle attività rumorose, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone. In particolare:

- a) in luoghi privati, nelle piazze, strade o altri spazi pubblici, a uso pubblico o aperti al pubblico, è vietato emettere grida, schiamazzi o altre emissioni sonore tali da arrecare disturbo o molestia;
- b) nelle piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico è vietato l'uso di qualsiasi strumento idoneo a produrre o diffondere musica o altri suoni amplificati e tali da recare disturbo o molestia, salvo espressa autorizzazione rilasciata dal Comune;
- c) Fermo restando i rispettivi regolamenti condominiali, all'interno degli edifici condominiali sono vietati altresì quei comportamenti che, mediante schiamazzi, eccesso di rumore o abuso di strumenti sonori, arrechino disturbo e turbamento alla tranquillità, ledano la civile convivenza o determinino lo scadimento della qualità urbana.

2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 2**.

3. In ogni caso l'organo di polizia che ha accertato la violazione intima al trasgressore di far cessare il disturbo. In caso d'inottemperanza all'ordine impartito si applica la sanzione di **FASCIA 4**. Qualora il disturbo o la molestia sia arrecata a mezzo di strumenti idonei a produrre o diffondere musica o altri suoni ovvero rumori, l'organo di polizia che ha accertato la violazione intima al trasgressore di far cessare il disturbo e in caso d'inottemperanza all'ordine impartito può procedere al loro sequestro amministrativo ai fini della confisca amministrativa.

Articolo 27

Giocattoli pirici e altri oggetti atti a turbare l'incolumità e la quiete delle persone

1. Ai sensi della specifica normativa relativa alle materie esplodenti, sono considerati giocattoli pirici i manufatti pirotecnici che per struttura, natura e quantità dei prodotti esplodenti, non comportano rischi per le persone e per le cose nell'uso cui sono destinati, se impiegati in conformità alle istruzioni fornite dal fabbricante. Sono compresi tra i giocattoli pirici gli artifici con diversi effetti, quali fontane, stelle, girandole, nastri scoppianti e simili.

2. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, è fatto divieto esplodere petardi e similari in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ovvero anche privati ove ciò possa determinare pericolo o disturbo al riposo e alla quiete delle persone.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, ovvero sia punito da specifiche norme in materia, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 2**.

4. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno effettivo a persone, animali o cose, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 4**.

Articolo 28

Conduzione e custodia di cani e altri animali

1. Fatte salve le norme penali, le norme statali e regionali in materia, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso o passaggio condominiale, è fatto obbligo ai detentori di cani di utilizzare il guinzaglio e, qualora gli animali possano determinare danni o disturbo o spavento, anche apposita museruola. In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non aggredire, recare molestia o spavento, ovvero recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati. Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescano a mordere.

2. Il possesso e la conduzione di cani pericolosi, appartenenti alle razze elencate in appositi provvedimenti emanati da autorità nazionali, regionali, provinciali e comunali, è vietato ai soggetti elencati negli stessi provvedimenti, nonché ai minorenni, ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno, agli interdetti e agli inabilitati per infermità.

3. Per la conduzione dei cani nelle aree urbane, nelle aree verdi, nei parchi e giardini pubblici, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio ed uso, dove non sia disposto altrimenti, è fatto obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a metri 1,50, portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti; è fatto obbligo altresì di affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente. La presente disposizione non si applica ai cani in dotazione alle forze armate, di polizia, di protezione civile, dei vigili del fuoco e quelli a servizio di persone ipovedenti o non vedenti.

4. E' vietato impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti all'accalappiamento di cani nell'esercizio delle loro funzioni.

5. Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché i medesimi non procurino disturbo o spavento o danno a persone, animali o cose.

6. Nelle aree urbane, nelle aree verdi, nei parchi e giardini pubblici, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio ed uso, è vietato a chiunque condurre cani o altri animali

senza munirsi, preventivamente, di apposita attrezzatura (*paletta, pinza o altro mezzo simile adatto allo scopo, nonché di involucri o sacchetti impermeabili*) e portarla al seguito, affinché, all'occorrenza, possa immediatamente raccogliere gli escrementi dell'animale, riporli nel sacchetto, chiuderlo e conferirlo nei contenitori o cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani. La presente disposizione non si applica ai cani-guida a servizio di persone ipovedenti o non vedenti.

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e 6 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 1**.

8. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 3**.

9. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno effettivo a persone, animali o cose, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 4**.

TITOLO II **TUTELA DEL SUOLO PUBBLICO E PRIVATO - AMBIENTALE**

Articolo 29

Pulizia e cura di spazi e aree pubbliche o a essi assimilati

1. I proprietari, gli usufruttuari, gli enfiteuti, i conduttori delle aree e degli edifici privati e ogni altro soggetto sul quale gravi l'onere di provvedere alla manutenzione dei prefati luoghi, sono tenuti a mantenere le proprietà delle quali sono responsabili, evitando qualsiasi insudiciamento od occupazione del suolo pubblico. In particolare, i soggetti di cui al periodo precedente devono provvedere alla manutenzione dei terreni, degli edifici e delle piante ivi insistenti, in modo da evitare l'insudiciamento del suolo pubblico mediante rami, foglie, terra, calcinacci e similari.

2. Ove l'insudiciamento di cui al comma precedente sia avvenuto in assenza di dolo o di colpa, non si applica alcuna sanzione, ma solo l'obbligo di cui al comma successivo, la cui inosservanza comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 7.

3. Salva la facoltà d'intervento del Comune nei casi di pericolo immediato, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti, senza ritardo e comunque entro e non oltre 12 ore dal momento in cui l'insudiciamento si è verificato, a provvedere a proprie spese alla pulizia del suolo pubblico, adottando tutte le cautele necessarie, in particolare curando la pulizia delle caditoie e delle cunette stradali. Nell'esecuzione di tali incombenze, fermo restando il pieno rispetto delle disposizioni del codice della strada e del relativo regolamento di attuazione, i soggetti di cui al comma 1 sono autorizzati ai sensi dell'articolo 21 del codice della strada senza che sia necessario il rilascio di una formale autorizzazione.

4. È fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, salvo quanto già previsto dal codice della strada, mantenere gli alberi, le siepi, le piante di qualsiasi tipo, in

modo da non determinare intralcio e pericolo per la circolazione sul suolo pubblico.

5. Salva la facoltà d'intervento del Comune nei casi di pericolo immediato, con il verbale di accertamento e contestazione viene intimata, entro un termine non superiore a 5 giorni dalla notificazione o dalla contestazione del verbale, l'eliminazione dell'intralcio e del pericolo determinati dalla violazione.

6. La violazione di cui al comma 1 e 4 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 1**.

7. La violazione di cui ai commi 3 e 5, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 2**.

8. In caso d'inosservanza degli obblighi di ripristino imposti, il Comune procede all'adempimento omesso, ponendo a carico del trasgressore e dell'obbligato in solido tutte le spese sostenute.

9. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno effettivo a persone, animali o cose, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 4**.

Articolo 30 Marciapiedi

1. I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di mantenere in condizioni di sicurezza e di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, fronteggianti spazi pubblici.

2. La violazione di cui sopra comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 1** e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 31 Manutenzione degli edifici pubblici o privati

1. Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e quanto disposto dagli specifici regolamenti comunali, è fatto obbligo di:

- a) mantenere ogni edificio pubblico o privato e le sue pertinenze in buono stato di manutenzione e pulizia in modo da prevenire pericoli, cadute, allagamenti;
- b) mantenere in sicurezza gli edifici per quanto riguarda il peso degli arredi, dei depositi e della tipologia degli oggetti ivi presenti;
- c) mantenere gli impianti presenti nelle abitazioni, o nelle loro pertinenze, secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti o altre emanazioni.

2. In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere mantenuti chiusi in sicurezza e secondo i principi di decoro. Inoltre, dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso agli edifici e alle

pertinenze degli stessi.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 2**. Ferma restando l'applicazione della sanzione di cui al periodo precedente il Comune ha facoltà di provvedere alla messa in sicurezza dei luoghi, a spese del trasgressore e dell'obbligato in solido.

4. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno a persone, animali o cose, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 4**.

Articolo 32

Recinzione e manutenzione di terreni

1. I terreni devono essere mantenuti in buone condizioni e puliti da parte di chi ne ha la disponibilità, evitando accumuli di sterpaglie, allo scopo di prevenire il proliferare di animali.

2. I proprietari di terreni devono adottare tutte le opportune cautele al fine di impedire lo scarico dei rifiuti da parte di chiunque.

3. Fatto salvo quanto previsto dal codice della strada, è fatto obbligo evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni causando danno o pericolo.

4. Fermo restando quanto previsto nei regolamenti comunali in materia, le recinzioni devono essere realizzate con materiali idonei, solidamente ancorati in modo tale da evitare qualsiasi pericolo per l'incolumità pubblica o privata.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 2**. Ferma restando l'applicazione della sanzione di cui al periodo precedente il Comune ha facoltà di provvedere alla messa in sicurezza dei luoghi, a spese del trasgressore e dell'obbligato in solido.

Articolo 33

Patrimonio pubblico / privato e arredo urbano

1. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
 - a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni, scritte, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
 - b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici delle case, o i cartelli segnaletici, fatto salvo quanto previsto dal codice della strada;
 - c) spostare le panchine dalla loro collocazione, le rastrelliere, i cassonetti dei rifiuti, i dissuasori di sosta e di velocità, le attrezzature e gli elementi di arredo urbano in genere;

- d) collocare direttamente o indirettamente su pali dell'illuminazione pubblica, semafori o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi e fotografie di qualunque genere;
- e) su edifici privati è vietato apporre volantini, locandine e manifesti o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritte, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;
- f) nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro del paese;
- g) è vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, o lasciare libera la crescita di erbacce, nei cortili attigui da immobili per un solo lato o circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, l'ufficio competente riterrà di dover prescrivere. E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati;

2. Le violazioni di cui al presente articolo, ove non diversamente punite da altre leggi o regolamenti speciali, comportano la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 1** e l'obbligo della rimessa in pristino.

Articolo 34

Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri, fosse biologiche e Imhoff devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate al trasporto dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

2. La violazione di cui al comma precedente, ove non diversamente punita da altre leggi o regolamenti speciali, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 1** e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 35

Aree verdi

1. Nelle aree verdi, parchi e nei giardini pubblici è vietato:

- a) il transito e la sosta dei ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli e rimorchi;
- b) attraversare spazi erbosi, danneggiare o smuovere scritte, tagliare, incidere, scorticare e sfrondare alberi ed arbusti, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa nonché scuoterli;
- c) staccare o danneggiare i rami delle piante e delle siepi, nonché le fronde e le foglie, e cogliere i fiori;
- d) rompere e smuovere paletti di sostegno, fili di ferro o qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante giovani e tappeti erbosi.

2. Le violazioni di cui al presente articolo, ove non diversamente punite da altre leggi o regolamenti speciali, comportano la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 1** e

l'obbligo della rimessa in ripristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto dal presente articolo.

Articolo 36 Verde privato

1. Il verde condominiale e gli spazi privati prospettanti la pubblica via debbono essere mantenuti in condizioni decorose a cura dei proprietari o locatari.
2. I rami degli alberi e/o le siepi che si protendono sulla pubblica via, fermo restando le prescrizioni del codice della strada, devono essere costantemente regolarizzati in modo da evitare pericoli. E' compito dei proprietari rimuovere con sollecitudine rami e foglie cadute sulle strade.
3. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m. 2,70 al di sopra del marciapiede e m. 5,50 se sporgono sopra la carreggiata; in entrambi i casi non debbono comunque impedire o limitare la visibilità di segnali stradali ed il regolare funzionamento degli impianti di pubblica illuminazione.
4. I rami e le foglie cadute sulla superficie stradale e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1).
5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 1** e l'obbligo della rimessa in pristino.

Articolo 37 Pulizia fossati

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati, dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
2. La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte l'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 1** e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 38 Pulizia delle grondaie

1. Salvo quanto previsto in altri regolamenti, i canali di gronda e i tubi di discesa delle

acque meteoriche devono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

2. Chiunque non ottemperi alla prescrizione di cui al comma precedente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 1**.

3. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno a persone, animali o cose, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 4**.

Articolo 39

Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

1. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuare immediatamente lo sgombero e la pulizia.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 1** e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 40

Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi, esercizi commerciali e attività di produzione di beni e servizi

1. Ferme restando le norme generali in materia di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, i titolari e gestori di esercizi commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali, industriali, uffici, banche e simili, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze, in modo che all'orario di chiusura dell'attività, l'area in dotazione o comunque antistante, risulti pulita.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 1** e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 41

Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse

1. I pozzi e le cisterne devono avere le bocche o le sponde munite d'idoneo parapetto di chiusura o di altri ripari atti a impedire che vi cadano persone, animali o cose.

2. Gli scavi, le cave e le fosse esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalati, delimitati e idoneamente protetti a tutela dell'incolumità pubblica e privata.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 2**. Ferma restando l'applicazione della sanzione di cui al periodo precedente, il Comune ha facoltà di provvedere alla messa in sicurezza dei luoghi, a spese del trasgressore e dell'obbligato in solido.

4. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno effettivo a persone, animali o cose, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 4**.

Articolo 42

Trattamenti antiparassitari

1. Nei centri abitati e laddove vi siano agglomerati di più edifici destinati ad abitazione o posto di lavoro, l'impiego di fitofarmaci e biopesticidi negli orti e nei giardini per la lotta contro le malattie ed i parassiti delle piante, è consentito nel rispetto dei divieti e limitazioni di cui al successivo comma 3).

2. L'acquirente dei fitofarmaci e dei biopesticidi consentiti è responsabile della conservazione e delle modalità con le quali tali prodotti vengono utilizzati.

3. Ogni qual volta siano impiegati i prodotti di cui al primo comma e nei luoghi in esso indicati, è fatto obbligo a chiunque di adottare tutte le misure precauzionali atte ad eliminare ogni rischio e pericolo per la salute, l'ambiente e la sicurezza pubblica. E' comunque fatto sempre obbligo di:

- a) tenere chiuse porte e finestre durante il trattamento;
- b) effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata ovvero nelle prime ore del mattino o nelle ore serali, in modo da consentire ai vicini di tenere chiuse porte e finestre senza particolari disagi;
- c) non eseguire i trattamenti nelle giornate ventose e di tempo perturbato;
- d) non eseguire trattamenti su orti o in loro vicinanza, se non adeguatamente protetti, ovvero sulle piante i cui frutti siano destinati al consumo umano, nel caso in cui il fitofarmaco non sia registrato specificatamente per l'uso su di essi;
- e) impedire l'accesso alle persone, specialmente ai bambini, ma anche agli animali domestici, sulle superfici trattate fino a che non sia interamente decorso un tempo di rientro di almeno 24 ore;
- f) proteggere i giardini e le superfici di calpestio, specialmente se adibite a gioco di bambini;
- g) allontanare gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili quali ciotole, abbeveratoi e simili;
- h) segnalare preventivamente con cartelli che rappresentino, in modo chiaro e visibile, l'attualità dei trattamenti;
- i) provvedere alla rimozione dei veicoli in sosta nei pressi dell'area interessata al trattamento. Nel caso in cui il trattamento stesso possa coinvolgere tratti o porzioni di strada pubblica o di uso pubblico, deve essere richiesto all'Amministrazione Comunale con almeno cinque giorni di anticipo, l'apposito provvedimento istitutivo del divieto temporaneo di sosta;
- j) avvisare, con almeno 24 ore di anticipo, i vicini, informandoli dei rischi conseguenti all'uso dei fitofarmaci impiegati ed invitandoli ad adottare anch'essi le precauzioni di cui è detto nel presente articolo;

- k) accertarsi che i vicini abbiano effettivamente ed adeguatamente adottato le prescrizioni predette: in caso contrario è assolutamente vietato procedere al trattamento;
- l) osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta del prodotto, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti;
- m) evitare assolutamente miscele estemporanee di antiparassitari;
- n) utilizzare in tutte le fasi della manipolazione del fitofarmaco (dosaggio, preparazione, miscela, distribuzione, ecc.) idonei mezzi di protezione personale (maschere, occhiali, guanti e tuta impermeabile) atti a prevenire il rischio di intossicazione dell'operatore;
- o) verificare che la nube irrorante non esca dall'appezzamento trattato e non invada abitazioni, strade, corsi d'acqua e colture confinanti;
- p) evitare, in caso si debba operare in prossimità di strade, che la nube antiparassitaria rechi danno o molestia ad eventuali passanti; in particolare l'irrorazione va eseguita solamente procedendo dal lato adiacente alla strada verso l'interno dell'appezzamento interessato;
- q) non eseguire trattamenti durante il periodo della fioritura per non danneggiare le api e gli insetti pronubi in generale, in ossequio al divieto previsto dalla vigente legislazione regionale a salvaguardia degli insetti impollinatori;

4. Tutte le aziende agricole, anche se ricomprese entro il perimetro del centro abitato sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo, ferme restando le prescrizioni, gli obblighi e le sanzioni previste dalla vigente legislazione in materia;

5. Le aziende agricole i cui appezzamenti da sottoporre a trattamento siano limitrofi a fabbricati civili, devono in ogni caso rispettare le prescrizioni di cui al precedente comma 3), lett. b), c) d), g), h), i), j), k), l), m), o), p), q).

6. Le violazioni alle prescrizioni di cui al presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di **FASCIA 2** e la sanzione accessoria della immediata cessazione della condotta illecita e l'eventuale ripristino dei luoghi.

Articolo 43

Comportamenti in caso di gelate, neviccate o di grandinate

1. Nel caso di neviccate con persistenza della neve al suolo gli amministratori di condomini, ovvero i proprietari e conduttori delle case, gli esercenti di negozi, laboratori e pubblici esercizi, fronteggianti la pubblica via, sono invitati a provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza e di coprire o cospargere con materiale antisdrucchiolevole le formazioni di ghiaccio su dette aree.

2. I proprietari, gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati devono provvedere alla tempestiva rimozione delle formazioni di ghiaccio sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti sul suolo pubblico oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi o altre

sporgenze, per evitare pregiudizi alla sicurezza delle persone, degli animali o delle cose.

3. Nel caso di gelate, neviccate o di grandinate è vietato effettuare la pulizia delle aree private in modo da determinare lo spargimento, il getto o la caduta sul suolo pubblico della neve e della grandine e di ogni altra sostanza liquida o solida. Qualora ciò sia oggettivamente impossibile, le operazioni suddette devono essere eseguite delimitando preliminarmente e in modo efficace l'area interessata e adottando ogni possibile cautela, nonché provvedendo all'immediata rimozione del materiale caduto sul suolo pubblico, in modo da evitare qualsiasi pericolo per la circolazione; in tali casi, per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore alle tre ore, non è richiesta alcuna autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, a patto che siano rispettate tutte le prescrizioni del codice della strada e del suo regolamento di attuazione.

4. Nel caso di neviccate o di grandinate e in generale in tutti i casi in cui la temperatura o le previsioni possano far ragionevolmente prevedere la possibilità di gelate, è assolutamente vietato, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, bagnare il suolo pubblico. In caso di violazione del presente comma si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 2**.

5. Le violazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 3**.

Articolo 44 Oggetti mobili

1. Gli oggetti mobili collocati su davanzali, balconi o qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio, devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

2. Tende parasole e simili sovrastanti il suolo pubblico o destinato a pubblico passaggio, soggetti alla preventiva concessione a norma del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche vigente, debbono lasciare uno spazio libero, in altezza, non inferiore a metri 2,20. Tende parasole e simili sono altresì ammesse su marciapiedi rialzati oppure su percorsi pedonali; l'oggetto non può essere maggiore della larghezza del marciapiede ovvero del percorso pedonale, diminuito di cm. 40, con uno sporto max di cm. 120.

3. Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 1** e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO III **NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Articolo 45 Obblighi e divieti generali

1. I produttori dei rifiuti sono tenuti a conferirli secondo i tempi e le modalità prescritte.

2. E' vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito incontrollato e non autorizzato di rifiuti al suolo, nel suolo, sia sulle aree pubbliche e che private.

3. E' vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

4. E' altresì vietato:

- a) procedere allo smaltimento non autorizzato dei rifiuti mediante immissione nella pubblica fognatura;
- b) conferire rifiuti o frazioni di rifiuto utilizzando contenitori diversi da quelli destinati ad accoglierli;
- c) abbandonare rifiuti fuori dagli appositi contenitori, anche se in prossimità degli stessi;
- d) esporre il rifiuto in luogo diverso da quello stabilito per la raccolta, ovvero non in prossimità dell'accesso dell'utente alla Via pubblica;
- e) esporre il rifiuto in giorni diversi da quelli previsti nel calendario di raccolta (la norma prevede di esporre il rifiuto solo dalle ore 21,00 della sera antecedente al giorno di raccolta, su tutto il territorio comunale);
- f) conferire il rifiuto indifferenziato, ovvero non suddiviso nelle varie frazioni (umido; secco non riciclabile; secco riciclabile) nelle zone in cui viene effettuato il servizio porta a porta;
- g) abbandonare i rifiuti in borsette sui cestini pubblici;

5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 192 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, le violazioni di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 1** e l'obbligo di ripristino dei luoghi.

Articolo 46

Servizio di raccolta dei rifiuti durante le manifestazioni pubbliche

1. Gli enti pubblici, i partiti, i sindacati, le associazioni, le parrocchie e chiunque intenda organizzare e svolgere feste, convegni, sagre, manifestazioni culturali, religiose e sportive sul suolo pubblico o aperto all'uso pubblico, anche senza finalità di lucro, sono tenuti a comunicare al Comune il calendario delle iniziative indicando l'area che sarà effettivamente occupata.

2. Gli organizzatori delle iniziative devono provvedere, direttamente o tramite apposita convenzione con l'Ente gestore del servizio, alla pulizia dell'area, mediante asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti ed abbandonati dai frequentatori.

3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal Comune in quanto eccedenti i costi dell'ordinaria pulizia della medesima area sono imputati agli organizzatori dell'iniziativa in questione.

4. In considerazione della specificità della manifestazione del carnevale, sono a carico del Comune gli oneri sostenuti per quanto attiene la pulizia, così come intesa al comma 2 del presente articolo.

5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 192 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, le violazioni di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 1** e l'obbligo di ripristino dei luoghi.

Articolo 47

Pulizia del mercato

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nel mercato al dettaglio, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, conferendoli in appositi contenitori messi a disposizione e gestiti dal servizio di raccolta e seguendo le prescrizioni impartite dal Comune.

2. Al termine dell'orario di lavoro, ogni posteggio deve risultare perfettamente sgombro da rifiuti e pulito.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 192 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, le violazioni di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 1** e l'obbligo di ripristino dei luoghi.

Articolo 48

Limitazioni al prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati

1. In determinati periodi dell'anno, qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche onde evitare disagi alla collettività, il Sindaco con apposita ordinanza potrà vietare o disciplinare il prelievo e l'uso dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati per annaffiare orti e giardini o per altri usi non strettamente indispensabili.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 2** e l'obbligo di cessazione dell'attività.

TITOLO IV MEDIAZIONE SOCIALE, EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E ASSISTENZA ALLE PERSONE

Articolo 49

Mediazione sociale e educazione alla legalità

1. Il Comune favorisce la mediazione sociale intesa come integrazione tra persone, convivenza civile e bonaria risoluzione dei conflitti, ponendo a disposizione dei cittadini specifico servizio svolto da personale addetto presso le sedi decentrate e dalla Polizia Locale.

2. Gli addetti al servizio suddetto possono in particolare convocare le parti o i soggetti che recano o subiscono conflitto e cercano di ricomporre le situazioni di disagio, verbalizzando

le conclusioni dell'incontro.

3. Nel caso in cui la mediazione venga svolta da personale appartenente alla Polizia Locale che riscontri l'esito positivo dell'incontro, verbalizzando gli impegni presi dalle parti in questione, possono essere interrotti gli eventuali ulteriori accertamenti in ambito amministrativo.

4. Salvo casi eccezionali e a discrezione dei soggetti di cui al comma 1, tra le stesse parti e per la medesima questione non può essere effettuato più di un intervento di mediazione.

5. La Polizia Locale pone alla base della sua azione la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali, educando al rispetto delle norme di convivenza. Collabora con gli istituti scolastici e le famiglie per l'educazione alla legalità ai giovani, anche informando circa i principi contenuti nel Regolamento. Ai sensi delle norme vigenti, il Comune può stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato per realizzare collaborazioni rivolte a favorire l'educazione alla convivenza, al senso civico e al rispetto della legalità.

Articolo 50

Accompagnamento di persone in difficoltà e minori

1. In casi di emergenza e urgenza sociale che vedano coinvolte persone indigenti, sole, incapaci, anziane o minorenni o comunque soggetti in situazioni di gravi difficoltà, la Polizia Locale interviene anche secondo quanto stabilito nei protocolli operativi definiti con altri uffici o servizi comunali, altre pubbliche amministrazioni e strutture convenzionate.

2. Nel caso d'interventi che determinino grave situazione di disagio sociale o perdita dei mezzi minimi di sussistenza in assenza di supporti parentali o amicali, gli organi di polizia intervenuti potranno richiedere l'intervento congiunto di personale dei servizi sociali per valutare, in relazione alle condizioni economiche e sociali, l'individuazione di alternative, consone e idonee sistemazioni.

3. Per la soluzione delle situazioni di cui al comma 1 gli organi di polizia si adoperano per l'accompagnamento delle persone presso un centro di accoglienza o altro locale indicato dai servizi sociali.

4. Ferme restando le disposizioni in materia e le indicazioni fornite dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, nei confronti di minori moralmente o materialmente abbandonati o che si trovino in altre situazioni previste dall'articolo 403 cod. civ., gli organi di polizia intervengono identificando il minore e ricoverandolo presso un centro di accoglienza. Ferme restando le disposizioni in materia in caso di minore di cittadinanza straniera, si procede secondo quanto previsto dal periodo precedente, secondo gli accordi presi con le pubbliche amministrazioni interessate.

5. Le misure di accompagnamento e ricovero di cui ai commi precedenti sono attuate anche in caso di situazioni climatiche eccezionali, come ad esempio in caso di temperature invernali particolarmente rigide.

6. Gli esercenti la potestà nei confronti dei minori affidati a strutture pubbliche quali asili nido, scuole materne o elementari hanno l'obbligo, al fine di evitare il protrarsi dell'orario di lavoro per il personale e l'aggravio dei costi a carico della struttura pubblica, di essere presenti al termine del servizio erogato e comunque all'orario previsto dalle strutture stesse per il riaffidamento dei minori da parte degli operatori scolastici. Ferma restando l'eventuale rilevanza penale del fatto ed il recupero dei maggiori costi sostenuti da parte della pubblica amministrazione, l'inosservanza dell'obbligo suddetto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 2** nel caso in cui il ritardo risulti superiore a 60 minuti. Se le circostanze comportano la necessità da parte del dirigente scolastico o comunque del responsabile del plesso pubblico di ricorrere agli organi di polizia, a carico dell'esercente la potestà consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 3**.

Articolo 51

Trattamenti Sanitari Obbligatori e Accertamenti

Sanitari Obbligatori

1. In occasione di Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO) o Accertamenti Sanitari (ASO) ai sensi della legge statale gli operatori sanitari e gli organi di polizia svolgono gli adempimenti inerenti il proprio ruolo istituzionale.
2. Gli operatori sanitari intervengono attuando il provvedimento di TSO o ASO ponendo in essere iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato, nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti.
3. La Polizia Locale ovvero gli altri organi di polizia, durante le operazioni di cui al presente articolo, tutelano l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati, concorrono alle iniziative volte ad assicurare il consenso e intervengono nei confronti del soggetto da sottoporre al provvedimento solo qualora questi metta in atto comportamenti di resistenza attiva o passiva ovvero sia causa di pericolo o danno per sé stesso, per gli altri o per le cose, o sia necessario accedere con la forza dentro a locali chiusi o dimore, garantendo la piena attuazione del provvedimento stesso, anche avvalendosi dell'ausilio tecnico dei Vigili del Fuoco.
4. La Polizia Locale, nello svolgimento delle operazioni di cui al comma 3, può operare fuori dal territorio comunale anche con l'arma in dotazione, per i fini di collegamento previsti dalla normativa vigente.

TITOLO V ATTIVITA' LAVORATIVE

Articolo 52

Obbligo di vendita

1. Fatte salve le norme relative al commercio e in particolare la disciplina della pubblicità

dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci che comunque a tale fine siano esposte.

2. Qualora l'esercente esponga merce od oggetti non in vendita egli è tenuto a distinguere tale tipologia di merce da quella ordinariamente posta in vendita, mediante idonea informazione al pubblico.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 1**.

Articolo 53

Uso dei servizi igienici degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande

1. Fermo restando il numero e le caratteristiche dei servizi igienici previsti dalla normativa vigente per gli esercizi commerciali e per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, è fatto obbligo ai gestori di tali attività di mantenere in buono stato di uso, manutenzione e pulizia i servizi igienici a disposizione della clientela e consentirne altresì l'utilizzazione.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui comma precedente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 1**.

Articolo 54

Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dagli esercizi di vendita o per strada

1. Salvo quanto previsto dalle norme in materia di occupazione di suolo pubblico, ogni merce esposta per la vendita non deve sporgere dalla soglia dell'esercizio e comunque non deve costituire pericolo od ostacolo per i passanti e in particolare per l'utenza debole.

2. Alle rivendite di giornali o riviste è permesso apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti in adiacenza all'esercizio di vendita, nel rispetto delle norme contenute nel codice della strada; tali supporti devono essere mantenuti in buono stato di conservazione e collocati in modo da non creare pericolo o intralcio.

3. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno alle persone o alle cose.

4. E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al decoro pubblico.

5. E' vietato esporre merce od oggetti che possano sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 2**.

Articolo 55

Negozi e articoli per soli adulti

Esposizione al pubblico di scritti disegni immagini o altri oggetti osceni

1. Fermo restando quanto previsto nel regolamento comunale per il commercio in sede fissa, con particolare riferimento alla disciplina per l'insediamento delle attività nel centro storico, la vendita di articoli erotici è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza, allestiti in maniera tale che non sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti messi in vendita. Il gestore deve adottare ogni opportuna cautela atta a evitare l'ingresso di minori di anni diciotto nei luoghi ove sono esposti gli articoli in parola.
2. Qualora negli esercizi di cui al comma 1 siano posti in vendita anche altri articoli, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non direttamente visibili.
3. All'interno degli esercizi di vendita della stampa quotidiana e periodica e di ogni altro esercizio operante vendita o distribuzione di supporti contenenti videogrammi, è vietata l'esposizione al pubblico di scritti, disegni, immagini, o altri oggetti, che offendano la pubblica decenza.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 725 del codice penale, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 2**.

Articolo 56

Occupazioni per esposizione di merci

1. Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere la concessione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.
2. I generi alimentari possono essere collocati al suolo (pubblico o privato) solo secondo le disposizioni in materia di igiene disposte dalla competente ASL, e devono comunque essere posizionati ad una altezza non inferiore a 50 cm. dallo stesso.
3. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse.
4. Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1) è soggetto alle sanzioni amministrative previste nel codice della strada o nel vigente Regolamento TOSAP e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

5. Fatto salvo quanto disposto dal vigente Regolamento TOSAP, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2) e 3) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 1** e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 57

Servizi igienici nei locali pubblici

1. Ai titolari di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, aperti al pubblico, ed in genere dei locali di pubblico ritrovo, è fatto obbligo di tenere costantemente agibili ed a disposizione della clientela i servizi igienici.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 1**.

Articolo 58

Mestieri girovaghi

1. Non può essere esercitato il mestiere ambulante di disegnatore o scrittore, di cenciaiolo, di saltimbanco, cantante, suonatore, lustrascarpe, arrotino, parcheggiatore e mestieri analoghi senza preventiva comunicazione, almeno 7 giorni prima dell'inizio della attività. Qualora l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico si prescrive la presentazione di apposita comunicazione almeno 7 giorni prima al Comando di Polizia Locale. Entrambe le comunicazioni dovranno contenere, oltre ai dati identificativi di chi esercita il mestiere, anche il periodo in cui si svolge l'attività, la metratura dell'area che si andrà ad occupare indicandone il luogo.

2. La mancata presentazione o il ritardo della trasmissione della comunicazione di cui al comma 1) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 1** e l'immediata sospensione dell'attività.

Articolo 59

Volantinaggio e distribuzione di pubblicità a mezzo stampa

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali relative alla pubblicità, è consentita la distribuzione di volantini a mano lungo le strade e in generale nei luoghi pubblici, anche in prossimità degli edifici, ove sono collocate le cassette che ospitano la posta ed il materiale pubblicitario. E' vietato lasciare i volantini o materiale pubblicitario direttamente sulle soglie delle abitazioni e sui gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche.

2. Salvo quanto previsto dal codice della strada in materia di occupazione di suolo pubblico e salvo specifica autorizzazione per casi di pubblica utilità, è vietato collocare su suolo pubblico contenitori, raccoglitori e similari per la distribuzione di materiale informativo e pubblicitario di qualsiasi tipo.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 1**.

4. Ove non sia possibile l'individuazione del trasgressore, della violazione risponde il pubblicizzato quale soggetto solidalmente obbligato.

TITOLO VI VARIE

Articolo 60

Collocazione del numero civico

1. Il numero civico di ogni fabbricato deve essere collocato, dal proprietario, in modo tale da essere leggibile dalla strada pubblica sulla quale il fabbricato stesso è prospiciente.
2. Gli amministratori di condomini devono provvedere a comunicare al Comando della Polizia Locale il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.
3. La violazione di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 1** e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

Articolo 61

Raccolta fondi, raccolta firme, raccolta di materiali e offerte di beneficenza

1. L'autorizzazione di spazi pubblici per raccolta fondi, firme, materiale e offerte di beneficenze, da chiedere almeno 10 giorni prima, salvo casi imprevedibili o di necessità, è rilasciata nel rispetto delle esigenze della circolazione veicolare e pedonale.
2. La raccolta di materiali quali indumenti, carta e similari a scopo benefico ed umanitario è soggetta all'autorizzazione prescritta dal Regolamento Comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La collocazione su aree pubbliche dei contenitori necessari per la raccolta dei materiali predetti è soggetta a specifica concessione comunale, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale TOSAP.
3. Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciuti con decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata in modo leggibile dal responsabile dell'Associazione o Ente.
4. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
5. Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole, luoghi di cura e cimiteri.
6. Coloro i quali effettuano raccolte di beneficenza mediante cessione di oggetti, devono fare palese riferimento allo scopo esclusivamente benefico della cessione, consegnando oggetti di valore economico pressoché simbolico e in cambio di una libera contribuzione, il

cui importo non sia in alcun modo prefissato. Devono comunque essere sempre rispettate le norme igienico-sanitarie vigenti.

7. Sono soggette ad autorizzazione del Comune le raccolte di contributi effettuate anche mediante la sollecitazione di campagne di informazione.

8) La violazione di cui ai commi 2) e 3) comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 1**.

9) La violazione di cui ai commi 4) e 6) comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 2** e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

10) La violazione di cui al comma 5) comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D. Lgs 114/98.

TITOLO VI **SANZIONI E SISTEMA SANZIONATORIO**

Articolo 62

Accertamento, contestazioni e definizione delle trasgressioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata, in via principale, alla Polizia Locale, nonché agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

2. Per l'accertamento delle trasgressioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e per la definizione degli accertamenti, per l'inoltro e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano, in quanto applicabili, le norme della Legge 24/11/1981, n. 689 e successive modificazioni.

3. Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, quando non riguardano leggi, regolamenti e/o disposizioni altrimenti sanzionate, verranno punite ai sensi dell'art. 7 - bis del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

4. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

5. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore. Qualora l'intimato rifiuti di attuare nel termine prescritto il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 4**.

6. Se il ripristino o la rimozione sono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà

atto nel verbale di accertamento.

7. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 5) è facoltà del Comune procedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a spese dell'intimato.

8. Avverso i verbali contestati o notificati in conseguenza di violazioni previste e punite dal Regolamento è ammessa la presentazione di scritti difensivi da indirizzare al Sindaco.

9. In tema di violazioni amministrative del Regolamento la competenza a ricevere il rapporto, valutare gli scritti difensivi, adottare l'eventuale ordinanza, disporre la notifica, gestire il relativo contenzioso e le procedure di riscossione coattiva, salvo quanto previsto dalle disposizioni speciali, è regolata dal Settore Segreteria – Affari Generali. La Giunta Comunale, con propria delibera, può tuttavia modificare le competenze.

10. Avverso le ordinanze che ingiungono il pagamento di sanzioni pecuniarie e/o dispongono l'applicazione di sanzioni accessorie in conseguenza di violazioni previste e punite dal Regolamento, è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Articolo 63

Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Chiunque commette una violazione prevista dal presente Regolamento è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fissata come segue:

FASCIA 1: da un minimo di 25,00 euro a un massimo di 200,00 euro;

FASCIA 2: da un minimo di 50,00 euro a un massimo di 350,00 euro;

FASCIA 3: da un minimo di 100,00 euro a un massimo di 500,00 euro;

FASCIA 4: 400,00 euro ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, come disposto da apposita delibera della Giunta Comunale.

Articolo 64

Pagamento in misura ridotta

1. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

2. La Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione, previsto dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può stabilire un

diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Il pagamento in misura ridotta, ove ammesso, determina l'estinzione del procedimento di applicazione della sanzione pecuniaria, ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni accessorie, ove applicabili, e delle misure amministrative o ripristinatorie.

4. Qualora siano stati presentati scritti difensivi successivamente al pagamento in misura ridotta, questi sono dichiarati inammissibili, in quanto il procedimento di applicazione della sanzione pecuniaria è estinto con il pagamento volontario.

5. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati.

6. Il pagamento, comprensivo delle spese di procedimento e notificazione, è validamente effettuato ed efficace ai fini dell'estinzione dell'obbligazione pecuniaria tramite uno dei mezzi indicati nel verbale di violazione.

Articolo 65

Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

1. Il trasgressore e gli obbligati in via solidale che si trovino in condizioni economiche disagiate possono richiedere all'ufficio competente il pagamento rateale della sanzione. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine di trenta giorni dalla notifica del processo verbale o dell'ordinanza-ingiunzione.

2. Il richiedente deve documentare, anche tramite autocertificazione, la situazione di disagio economico che viene valutata dall'ufficio competente tenendo conto dell'entità della sanzione pecuniaria.

3. Il beneficio della rateizzazione è concesso alle condizioni e con le modalità previste dalla Delibera di Giunta Comunale n. 160 del 23/11/2009.

4. La decisione è comunicata al richiedente entro trenta giorni mediante raccomandata con avviso di ricevimento o con ogni mezzo previsto dalle disposizioni vigenti sulle notificazioni.

Articolo 66

Criteria per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (ordinanza-ingiunzione)

1. Quando la sanzione amministrativa pecuniaria è fissata dalla legge tra un limite minimo e un limite massimo, l'autorità competente a emettere l'ordinanza-ingiunzione determina l'ammontare della sanzione tenendo conto della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'agente per attenuare o eliminare le conseguenze dell'illecito, nonché della personalità del trasgressore e delle sue condizioni economiche, nel caso in cui queste siano note.

2. La gravità della violazione è desunta dall'entità del danno o del pericolo conseguente all'illecito, nonché dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione o omissione.

3. La personalità del trasgressore è desunta dall'accertamento, di precedenti infrazioni amministrative a suo carico, secondo quanto disposto dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, con riferimento alla reiterazione generica.

4. I criteri di cui ai precedenti commi si applicano altresì per la determinazione delle sanzioni amministrative fissate dalla legge nel solo importo massimo. In tal caso l'ammontare così determinato non può essere inferiore alla decima parte dell'importo massimo fissato dalla legge.

Articolo 67

Processo verbale per l'accertamento e per la contestazione delle violazioni

1. La violazione di una norma che prevede una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale, di seguito definito "verbale".

2. Il verbale di accertamento e contestazione deve contenere almeno i seguenti elementi essenziali:

- a) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
- b) i caratteri necessari per l'individuazione certa della persona e della qualifica del verbalizzante;
- c) le generalità dell'autore della violazione, della persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
- d) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati per l'accertamento;
- e) l'indicazione delle norme che si ritengono violate;
- f) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
- g) l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
- h) la sottoscrizione del verbalizzante.

3. Il verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione, se presente. Nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale ne viene dato atto in calce allo stesso. Nel caso di rifiuto di ritirare copia del verbale ne viene dato atto in calce allo stesso, informando il soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione che il rifiuto determina comunque il perfezionamento della notificazione nei suoi confronti, con tutti gli effetti previsti dalla legge.

4. Nel verbale sono indicati l'importo e le modalità del pagamento, ove ammesso. E' inoltre indicata l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi.

5. I verbali, una volta contestati o notificati, sono depositati con la prova dell'avvenuta notificazione o contestazione presso l'ufficio dal quale dipende l'accertatore.

Articolo 68

Interruzione del procedimento sanzionatorio

1. Al fine di evitare ogni aggravio del procedimento, per garantire la buona ed efficiente amministrazione, nel caso in cui nel verbale vengano riscontrati errori di oggettiva rilevanza può essere proposta, con richiesta motivata e documentata, l'interruzione del procedimento sanzionatorio.

2. La proposta di archiviazione può essere presentata senza ritardo dall'accertatore o dal responsabile del procedimento al Responsabile dal quale dipende l'ufficio di appartenenza. Nel caso in cui il verbale sia già stato contestato o notificato, il Responsabile competente decide nel più breve tempo possibile e comunque entro i termini previsti dalle norme in materia di procedimento amministrativo, dando incarico all'ufficio dal quale dipende l'accertatore di notificare agli interessati il provvedimento d'interruzione del procedimento. La notifica può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo, nel più breve tempo possibile, onde evitare l'instaurarsi del contenzioso.

3. Ove, in sede di valutazione degli scritti difensivi, ovvero in fase di adozione dell'ordinanza ingiunzione, si ravvisino le condizioni di cui al comma 1, si procede ai sensi del comma 2.

4. Nel caso in cui il contenzioso sia già instaurato avverso l'ordinanza ingiunzione, ove si ravvisino le condizioni di cui al comma 1, si procede ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2, chiedendo di conseguenza la cessazione della materia del contendere.

Articolo 69

Notificazioni

1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, entro i termini di legge, il verbale deve essere notificato con gli elementi essenziali di cui all'articolo 66, comma 2. In particolare, nel verbale notificato deve essere indicato il motivo che non ha reso possibile la contestazione immediata della violazione.

2. Del verbale originale può essere notificata una copia riprodotta negli elementi essenziali mediante l'utilizzo di sistemi informatici. In tali casi la sottoscrizione autografa del verbale originale è sostituita dalla matricola dell'agente accertatore e del responsabile del procedimento sanzionatorio, mentre l'originale debitamente sottoscritto da chi ha provveduto all'accertamento rimane depositato presso l'ufficio individuato ai sensi del precedente articolo.

3. Alla notificazione si provvede a mezzo dei messi comunali o dell'organo che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.

4. Le spese di accertamento e di notificazione, determinate in base ad apposita rilevazione dei costi puntuali e generali a cura della Polizia Locale, sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.

Articolo 70

Sanzioni amministrative accessorie e provvedimenti amministrativi

1. E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.

2. Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario e il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

3. Ai sensi dell'articolo 13 Legge 24 novembre 1981 n. 689, ai soggetti competenti all'accertamento delle violazioni amministrative, nell'espletamento delle proprie funzioni è inoltre sempre possibile accedere nei pubblici esercizi, nei locali commerciali, nonché nei locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa e nelle loro pertinenze. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei predetti locali e nelle loro pertinenze, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 3**.

4. Il Comune, per motivi di pubblico interesse e con provvedimento adeguatamente motivato, può sospendere o revocare qualsiasi titolo autorizzativo di propria competenza ed eventualmente disporre la cessazione dell'attività senza che il titolare del medesimo abbia diritto a indennità o compensi di sorta.

5. Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca, la Polizia Locale applicherà appositi sigilli ai locali ove erano esercitate le attività il cui titolo autorizzativo sia stato sospeso o revocato.

Articolo 71

Principio di specialità e concorso di norme

1. Quando una violazione dei regolamenti o delle ordinanze sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo che la violazione configuri anche la lesione di un bene giuridico diverso rispetto a quello tutelato dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione prevista dalla norma regolamentare o dall'ordinanza violata.

Articolo 72

Segnalazioni ed esposti

1. Chiunque intenda presentare segnalazioni o esposti relativamente a fatti o comportamenti ritenuti illeciti, può farlo depositandoli o inviandoli con qualsiasi mezzo idoneo, debitamente sottoscritti, all'Ufficio Protocollo del Comune di Monteforte d'Alpone.

2. Le segnalazioni o gli esposti anonimi saranno verificati a discrezione dell'organo accertatore, compatibilmente al carico di lavoro e in relazione alla gravità del fatto segnalato, senza che l'eventuale ritardo o mancato seguito della pratica determini un'omissione dell'ufficio stesso.

3. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, chi effettua la segnalazione o l'esposto è consapevole che in caso di richiesta di accesso agli atti da parte delle persone interessate, adeguatamente motivata al fine di conoscere il contenuto e gli autori della segnalazione o dell'esposto, il Comune, in linea di massima, è tenuto a fornire le informazioni richieste, dandone previa comunicazione ai controinteressati.

Articolo 73

Norma residuale

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti locali.

Articolo 74

Abrogazioni di norme

1. Il Regolamento Comunale di Polizia Urbana, approvato dal Consiglio Comunale il 31 luglio 1959 e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato.

2. Si devono considerare abrogate tutte le norme precedentemente adottate ed in contrasto con il presente Regolamento.

3. Le attività o situazioni già in essere all'entrata in vigore del presente regolamento dovranno adeguarsi, se non diversamente stabilito, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del medesimo.

4. Il Sindaco può derogare, con proprio provvedimento, le norme del presente regolamento che impediscono o limitano l'erogazione di servizi di pubblica utilità.

Articolo 75

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

Articolo 76
Norma finale

1. Nel caso di successiva entrata in vigore di norme di legge che siano in contrasto con disposizioni contenute nel presente Regolamento, ebbene le disposizioni in contrasto si considerano implicitamente abrogate, trovando applicazione in quei casi le norme di legge attuali e vigenti.